



**COMUNE DI
RIPALIMOSANI**

Provincia di Campobasso

***Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti
solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana***



INDICE

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART.4 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

TITOLO II ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

ART. 5 CRITERI DI ASSIMILAZIONE

ART. 6 NORME DI ESCLUSIONE

ART. 7 RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI E SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 8 RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI E SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 9 TASSA

TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

ART. 10 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

ART. 11 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

ART. 12 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

ART. 13 - SERVIZIO DI RACCOLTA CON CESTINI STRADALI

ART. 14 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

ART. 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

ART. 16 AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

ART. 17 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA CARTONE E CONFEZIONI DI TETRA PAK

ART. 18 GESTIONE DELLA FRAZIONE PLASTICA E METALLI

ART.19 GESTIONE DELLA FRAZIONE VETRO

ART.20 GESTIONE DEL RESIDUO INDIFFERENZIATO

ART.21 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

ART.22 RACCOLTA DEI RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)

ART.23 GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI



ART.24 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI

ART.25 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ EDILIZIE

ART.26 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

ART.27 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ART.28 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, CONTROLLO ED INFORMAZIONE

ART. 29 DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

TITOLO IV - GESTIONE DEL CCR

ART. 30 CCR

ART. 31 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CCR

ART. 32 MODALITÀ DI DEPOSITO DEI RIFIUTI NEL CCR

ART. 33 MODALITÀ DI GESTIONE E PRESIDIO DEL CCR

ART. 34 DURATA DEL DEPOSITO

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

ART. 35 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

ART. 36 SPAZZAMENTO

ART. 37 CESTINI STRADALI

ART. 38 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

ART. 39 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

ART. 40 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI EDILI

ART. 41 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

ART. 42 PULIZIA DEI MERCATI

ART. 43 POZZETTI E CADITORIE STRADALI

ART. 44 AREE ADIBITE A CIRCHI, GIOSTRE, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ART. 45 ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO E CAMPEGGI

ART. 46 ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO E DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONI MANIFESTI

ART. 47 SGOMBRO NEVE

ART. 48 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE

ART. 49 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

ART. 50 LAVAGGIO DEI CONTENITORI

ART. 51 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI



ART. 52 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

ART. 53 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

TITOLO VI - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

ART.54 PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 55 MEZZI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADALE

ART. 56 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

TITOLO VII - ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 57 – CONTROLLI E GUARDIE AMBIENTALI

ART. 58 – SANZIONI

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 59 - VACCINAZIONI

ART. 60 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

TITOLO IX – SPARGIMENTO SUL SUOLO AGRICOLO DI AMMENDANTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI (LETAME)

ART. 61 DEFINIZIONE

ART. 62 STOCCAGGIO

ART. 63 DISTRIBUZIONE DEI LETAMI

ART. 64 ACCERTAMENTI CON SISTEMA DELLE FOTOTRAPPOLE



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina in via generale la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani così come classificati all'art. 184 del D.Lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. ed è predisposto per quanto attiene ai servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità stabilisce in particolare:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui gestione non è compatibile assieme ai rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero/smaltimento e quindi salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- assicurare il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuto;
- individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto, così come definito dall'art. 183 comma 1 del D.Lgs 152/2006, che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del suddetto D.Lgs, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi;
- detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;



- raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- raccolta porta a porta: la raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi e/o contenitori all'esterno della proprietà privata;
- smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 152/06;
- recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 152/06;
- luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originate e rifiuti;
- stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 152/06;
- depositi temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui al D.Lgs. 152/06;
- bonifica: così come definito dall'art. 240 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente;
- CCR: centro comunale di raccolta (Isola Ecologica) differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati;
- compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare,



a definirne i gradi di qualità;

- imballaggio: così come definito dall'art. 218 del D.Lgs 152/06, il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- utenze domestiche: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- produttore: l'utente la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all'art. 184 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. , come di seguito precisato:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006;



- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). A tale proposito per maggiore specificazione si distinguono, tra i rifiuti cimiteriali:
 - frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni;
 - parti metalliche, quali zinco, ottone, piombo ecc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni;
 - carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio.

Sono rifiuti urbani pericolosi i rifiuti di cui al paragrafo precedente, lettere c), d), e), f), qualora rientrino nella classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Art.4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle disposizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale

La realizzazione di nuovi interventi di raccolta differenziata e di conferimenti separati ha l'obiettivo di evitare la eccessiva "cassonettizzazione" del territorio, intervenendo sulle modalità di organizzazione della raccolta.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati pertanto è condotta promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

L'Amministrazione Comunale quindi introduce, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento, integrative e/o sostitutive della modalità di raccolta attuata mediante:

- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta"

Per il secco residuo – indifferenziato il conferimento deve avvenire in appositi sacchi depositati all'interno del mastello di colore grigio, mentre il conferimento di frazioni



organico-umido deve avvenire mediante contenitori-mastelli, nei quali il materiale viene immesso obbligatoriamente in sacchetti biodegradabili.

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati; a tale riguardo il conferimento da parte degli utenti può avvenire anche presso spazi condominiali attrezzati e/o mediante esposizione sul suolo pubblico dei rifiuti nei tempi e nei modi definiti dall'Amministrazione Comunale; la raccolta avviene in base a frequenze di passaggio calcolate in relazione alle quantità prodotte (medie o personalizzate). Tale metodo consente, rispetto agli altri sistemi, la raccolta e il recupero di notevoli quantità di materiale ed un controllo qualitativo pressoché immediato dei conferimenti.

Gli utenti, in sostituzione del conferimento delle frazioni umide/organiche, possono effettuare il compostaggio domestico.

Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione (Mediante compostiera) degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di bioossidazione (compostaggio).

Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso in priorità alla stessa raccolta differenziata. Il compostaggio domestico può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con l'eventuale soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva pertanto, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.

Tali azioni potranno coinvolgere le Associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché gli operatori pubblici e privati del settore.

Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo. Devono, inoltre, essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.

Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.



TITOLO II ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 5 - Criteri di assimilazione

I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D. Lgs. n. 152/2006.

Le disposizioni di cui al presente Titolo 2 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

a) Criteri qualitativi

Le disposizioni del presente Titolo 2 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

- a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
- b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
- c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
- d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture presenti sul territorio Comunale;
 - ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dalle strutture presenti sul territorio Comunale;
 - iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio;
 - vii. gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in



impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;

- e. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, **con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale;**

Art. 6 - Norme di esclusione

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - i. consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli commestibili;
 - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii. fortemente maleodoranti;
 - iv. eccessiva polverulenza.
- d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
- e. siano classificati come pericolosi.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a. rifiuti costituiti da pneumatici;
- b. rifiuti provenienti da attività edilizia e demolizione (calcinacci ed assimilati)

Art. 7 - Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali e quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.

Art. 8 -Recupero dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

I rifiuti non assimilabili possono essere conferiti, previa stipula di apposita



convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

Art. 9 – Tassa

Il Comune applicherà alle utenze non domestiche produttrici di rifiuto assimilabile una tassazione diversa da quella domestica.



TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Art. 10 - Definizioni e disposizioni

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimenti) dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Art. 11 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati è effettuato entro l'intero territorio Comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici ed assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite con Ecocalendario in accordo con il Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono state determinate dal Comune, e potranno comunque essere soggette a variazioni previa opportuna campagna informativa;

Il conferimento in mastelli/contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento manuale o meccanizzato è improntato ai seguenti principi volti a favorire l'igiene della fase di conferimento nei contenitori stessi:

- a) dopo aver conferito i rifiuti i coperchi dei contenitori devono essere lasciati chiusi o i sacchetti devono essere chiusi con idoneo legaccio;
- b) è vietato introdurre all'interno dei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti per il tipo di contenitore stesso, così come previsto da Ecocalendario;
- c) è vietato il conferimento di sostanze liquide, materiale acceso non completamente spento, materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento;
- d) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico utilizzando gli appositi contenitori e/o sacchetti
- e) è fatto divieto di conferire i rifiuti non utilizzando i contenitori ricevuti in dotazione, ed in caso di eccessiva produzione rispetto ai contenitori esistenti è obbligo dell'utenza fare richiesta di nuovi contenitori all'ufficio competente;
- f) i contenitori ricevuti in dotazione devono essere tenuti puliti e conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta "porta a porta", sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse, o in prossimità delle stesse;
- g) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la



popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti, e comunque, all'esterno della proprietà privata;

- h) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

Nei contenitori e cassonetti predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci);
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per i rifiuti indifferenziati;
- beni durevoli;
- rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi;

I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, ecc.) potranno essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi e rivendite.

I titolari di esercizi pubblici commerciali, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- i) consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- j) collaborare con il gestore, nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- k) comunicare al Comune, ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 12 - Servizio di raccolta "Porta a Porta"

Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in mastelli / contenitori e/o sacchetti specifici opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei materiali da conferire.

Il ritiro avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, fermo restando il posizionamento nella parte esterna della proprietà privata, in prossimità di recinzioni, marciapiedi o strada pubblica.

Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti non si procederà al ritiro del materiale previa apposizione di una delle seguenti etichette riportanti le diciture:

- sacco non conforme;
- rifiuto non conforme;



- giorno di deposito errato;

L'utenza ha l'obbligo di esporre, a partire dalle ore 21:00 e non prima di tale orario, del giorno precedente alla raccolta, all'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile e negli orari (Esporre i rifiuti su suolo pubblico, entro le ore 5:00 del giorno di raccolta) stabiliti e comunicati nell'eco-calendario, i mastelli - contenitori e/o sacchi chiusi e allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Il Comune effettua la raccolta soltanto dei sacchi idonei alla tipologia di rifiuto.

Appena dopo il ritiro del rifiuto da parte dell'operatore, l'utenza ha l'obbligo di ritirare il mastello/contenitore dal suolo pubblico.

Nei casi in cui il cittadino abbia causato la rottura dei sacchetti o non li abbia idoneamente chiusi ed il contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, sarà il cittadino stesso a provvedere a pulire la zona interessata; nel caso in cui l'imbrattamento sia causato degli operatori del servizio, saranno invece gli addetti stessi a pulire la zona interessata.

Nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare la collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana;

Il Comune, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri sacchi a perdere – mastelli/contenitori in punti precisi anche diversi da quelle inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore.

Per le utenze di tipo economico-produttive o domestico condominiali gli appositi contenitori/strutture dovranno essere portati/posizionati nella parte esterna della recinzione negli orari stabiliti; in alternativa, previa apposita richiesta dell'utente al Gestore, i contenitori o strutture potranno essere collocati all'interno dell'area privata in un spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, ecc.), autorizzando in questo modo al Gestore del servizio di provvedere a svuotare i contenitori entrando nella proprietà privata.

Nel caso di amministratori di condominio e/o titolare/legale rappresentante della Ditta o chi in loro vece, facciano richiesta di posizionare contenitore e/o strutture assegnate su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, saranno gli uffici competenti del Comune a valutare scrupolosamente le varie richieste e decidere se sussistano le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori.

Non potranno essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistano spazi disponibili.

Al di fuori delle proprietà private, dovrà essere utilizzato lo spazio strettamente necessario al posizionamento dei contenitori, garantendo il funzionamento ottimale del servizio. Le aree pubbliche individuate dovranno essere idoneamente allestite,



custodite, lavate e disinfettate dal condominio e/o ditta o chi in loro vece;

I mastelli/contenitori dovranno essere posizionati in modo tale da garantire il passaggio pedonale e la pubblica incolumità osservando tutte le norme ed i regolamenti in materia di circolazione stradale.

Gli oneri relativi all'allestimento e alla custodia delle aree, così come sopra indicato, sarà a carico del condominio e/o ditta o chi in loro vece.

L'amministrazione Comunale, sarà sollevata da ogni responsabilità civile e penale di ogni danno arrecato a terzi.

Il Gestore fornirà alle utenze appositi mastelli/contenitori di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Gestore. Tali contenitori/strutture, concesse in comodato d'uso gratuito agli utenti, si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi in loro vece ha provveduto a ritirarli (od a cui sono stati consegnati) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi in cui sarà ritenuto necessario da parte del Gestore in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le informazioni che verranno impartite dagli uffici competenti.

Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito, a cura del Comune, un kit di mastelli/contenitori comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste nel Regolamento.

Per le utenze servite con il metodo "porta a porta" è facoltà del Gestore non eseguire l'operazione di svuotamento, qualora nel materiale conferito siano presenti quantitativi di impurità tali da rendere complesse e comunque difficili le operazioni di avvio a recupero. La non conformità verrà segnalata dal Gestore mediante apposizione di uno specifico adesivo.

Il Gestore, ha facoltà di effettuare nel territorio comunale le operazioni di trasbordo necessarie per l'espletamento del servizio con obbligo di ripristino *ex ante* dei luoghi.

Art. 13 - Servizio di raccolta con cestini stradali

I cestini stradali di piccole dimensioni, ove presenti, devono essere:

- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
- mantenuti in costante efficienza e pulito o sanificati periodicamente dal Gestore, in modo tale da garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie;

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo cestino disponibile più vicino, per conferire



piccoli rifiuti. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

Art. 14 - Gestione della frazione verde

La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree verdi (parchi ed aiuole e giardini) da parte delle utenze domestiche, viene effettuata con le seguenti modalità:

- conferimento diretto da parte del produttore al CCR all'interno di appositi contenitori; (esclusivamente negli orari di apertura del centro)

E' vietato conferire lo scarto verde all'interno dei cestini stradali per la raccolta del rifiuto indifferenziato o l'abbandono del materiale all'esterno degli stessi.

Art. 15 - Gestione della frazione umida

La raccolta della frazione umida dei Rifiuti Urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, ristoranti, vendita al dettaglio di frutta e verdura, ecc.) i cui rifiuti sono assimilati agli urbani, viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza di tre volte a settimana.

In caso di festività infrasettimanale, la raccolta non sarà effettuata. In caso di più giorni di festa consecutivi, verrà comunque garantito il servizio che potrà essere anticipato o posticipato

I rifiuti dovranno essere conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili e/o biodegradabili, ben chiusi che dovranno essere posti esclusivamente all'intero dei mastelli/contenitori forniti dal Gestore e dotati di chiusura antirandagismo.

A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio verrà assegnato in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore n.1 o più contenitori carrellati da 120/240 lt in relazione all'effettiva produzione di rifiuto i quali saranno svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta per le utenze domestiche.

I rifiuti così raccolti sono destinati a recupero in appositi impianti di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiali per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare sacchetti di materiale non biodegradabile e/o compostabile.

Art. 16 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

Il Comune potrà individuare meccanismi di incentivazione del compostaggio



domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa ex art.238 del D.Lgs. n 152/06, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc..

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni e in qualunque caso la collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà; ciò allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, in diponibilità o di proprietà, pertinenziali o quanto meno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto il presupposto per la riduzione della tassa rifiuti è l'uso abitativo, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere perciò ben definito e verificabile.

Il compostaggio è vietato all'interno delle aree urbanistiche classificate, dal vigente PDF, come A e B.

Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento dell'agevolazione la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale.

Il richiedente si deve impegnare ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria attività volontaria di compostaggio domestico e dovrà depositare in comune apposita **liberatoria** la quale solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

Non potranno comunque in alcun modo essere accettate metodologie di trattamenti della frazione organica dei rifiuti che possono recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere alla corretta miscelazione dei materiali da trattare anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;



- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione dei materiali del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso;

Art. 17 - Gestione della frazione Carta Cartone e Confezioni di Tetra Pak

La raccolta della frazione, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in carta e cartoncino, confezioni di Tetra Pak per alimenti e bevande, fotocopie e fogli vari, viene effettuata con il sistema "porta a porta" con cadenza settimanale.

Tutte le utenze domestiche devono utilizzare esclusivamente l'attrezzatura ricevuta (Mastello/Contenitore) in comodato d'uso dal Gestore e conferire il materiale all'interno dello stesso privo di busta (o eventualmente con busta di carta).

Le utenze non domestiche dotate di appositi contenitori (carrellato) a seconda delle necessità sono tenute a conferire all'orario di chiusura dell'esercizio la carta e le confezioni di Tetra Pak all'interno del contenitore (privo di busta) e posizionarlo all'esterno, rispettando l'ecocalendario.

Tutte le utenze non domestiche, inoltre, sono tenute a separare il cartone dalla carta e dalle confezioni di Tetra Pak, a piegare, pressare ed imballare il cartone e a depositarlo per il conferimento con cadenza minima settimanale.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non sarà effettuata.

I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Il lavaggio e la pulizia dei mastelli/contenitori dati in comodato d'uso alle utenze spetta alle utenze stesse.

La frazione conferita dovrà essere sfusa.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare sacchetti di materiale diverso dalla carta.

Art. 18 - Gestione della frazione Plastica e Metalli

La raccolta della frazione "Plastica e Metalli" è costituita da:

- bottiglie di acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
- flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
- flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata;
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura, ecc.
- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati, ecc)
- Vaschette porta - uova;
- Vaschette per alimenti, carne, pesce;
- Vaschette/barattoli per gelati;
- Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;



- Reti per frutta e verdura;
- Film e pellicole da imballaggio;
- Barattoli per alimenti in polvere, cosmetici, articoli da cancelleria, detersivi;
- Piatti e bicchieri monouso;
- Scatolame, lattine, fogli di alluminio, tubetti, ecc.

La raccolta è effettuata con il sistema porta a porta con frequenza settimanale.

Tutti i materiali precedentemente elencati sono da considerare come frazioni estranee se presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili, residui pericolosi e non pericolosi.

Inoltre, sono da considerarsi estranei i rifiuti ospedalieri (siringhe, sacchi per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi, ecc), beni durevoli in plastica (es. elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo ecc.), giocattoli, custodie per CD, articoli per l'edilizia, componentistica ed accessori per auto, ecc.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non sarà effettuata.

Tutte le utenze sono tenute a conferire all'interno dei mastelli il materiale opportunamente compattato, in modo da ridurre il volume, all'esterno della proprietà privata.

Il lavaggio e la pulizia dei contenitori dati in comodato d'uso alle utenze spetta alle utenze stesse.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare sacchetti di carta.

Art.19 - Gestione della frazione vetro

Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi primari in vetro (quali bottiglie, bicchieri, barattoli, vasetti, contenitori in genere) oltre damigiane.

La raccolta è effettuata con il sistema "porta a porta".

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non sarà effettuata.

Le utenze rientranti nel "porta a porta" sono tenute ad utilizzare esclusivamente i contenitori ricevuti in dotazione ed a depositare il materiale all'interno privo di busta.

I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Il lavaggio e la pulizia dei contenitori dati in comodato d'uso alle utenze spetta alle utenze stesse.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare sacchetti.

Art.20 - Gestione del Residuo indifferenziato

La raccolta del rifiuto Residuo Indifferenziato è effettuata con il sistema "porta a porta".



La raccolta del rifiuto nel settore "porta a porta" è effettuata con cadenza settimanale.

In caso di festività infrasettimanali la raccolta non sarà effettuata.

I rifiuti dovranno essere ben chiusi negli appositi sacchetti a perdere di colore viola consegnati dal Gestore all'uopo e quindi conferiti all'interno di contenitori forniti dal Gestore.

Il lavaggio e la pulizia dei contenitori dati in comodato d'uso alle utenze spetta alle utenze stesse.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento;

E' vietato conferire materiali riciclabili oggetto di raccolta differenziata.

Art.21 - Gestione dei rifiuti Ingombranti

Per i rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- Consegna al CCR;
- Ritiro su appuntamento, qualora il servizio venga attivato dal Comune, previa prenotazione al numero 0874/390958-59 o altro strumento;

Nel caso di conferimento presso il CCR si fa riferimento a quanto previsto nel successivo art. 32 e seguenti. La consegna presso il CCR è gratuita sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche nei limiti dell'assimilabilità.

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune esclusivamente per le utenze domestiche e sarà a pagamento.

L'utenza deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre, i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

E' vietato l'abbandono dei rifiuti ingombranti a bordo strada, senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

Art.22 - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Ai sensi del D.Lgs. 151/2005 rientrano nelle categorie di RAEE i seguenti prodotti



(AEE) e relativi rifiuti:

- a) grandi e piccoli elettrodomestici;
- b) apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni;
- c) apparecchiature di consumo;
- d) apparecchiature di illuminazione,
- e) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- f) giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- g) dispositivi medici (ad eccezione di quelli impiantati ed infettati);
- h) strumenti di monitoraggio e controllo;
- i) distributori automatici.

I RAEE delle utenze domestiche, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- j) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure:
- k) ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del D.Lgs 151/2005, oppure:
- l) ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

I RAEE provenienti e consegnati dalle sole utenze domestiche al Gestore del servizio pubblico, possono essere asportati secondo le modalità previste dall'art. 6 comma 2 del citato D.Lgs. 151/2005;

I distributori di nuovi prodotti (RAEE) devono assicurare a partire dal 31 dicembre 2006 ai sensi del D.Lgs 151/2005, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni.

Il Comune assicura ai distributori di RAEE di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, presso il CCR i RAEE provenienti dai nuclei domestici. Tale servizio viene avviato a 90 giorni dalla stipula del contratto tra il Comune ed i produttori di RAEE o i terzi che agiscono in loro nome che definisce le modalità di ritiro dei RAEE ed all'invio ai centri di trattamento.

E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori, ecc. e conferire le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non integre o prive della componentistica meccanica ed elettrica.

Art.23 - Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani

Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo commerciale, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei rifiuti domestici.

Per quanto attiene le modalità di assimilazione vale quanto previsto nel Titolo II.



Art.24 - Gestione dei rifiuti urbani particolari

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani particolari nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

A tal fine il Gestore effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso la stazione ecologica. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente Regolamento:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati a cura del Gestore di norma all'interno e/o in prossimità di punti vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, supermercati, ecc;
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati di norma in prossimità di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché, in prossimità delle Unità sanitarie locali, dei distretti sanitari di base, ecc.
- gli altri rifiuti devono essere obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.

I contenitori per i rifiuti particolari devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultano ricolmi in modo da non permettere ulteriore conferimento, e comunque con cadenza minima, tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art.25 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, potranno essere conferiti, qualora il Comune attivi il servizio, presso il CCR secondo le modalità previste dall'Ecocalendario.

Nel caso di interventi provenienti da ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie ed edilizi in genere, al momento della presentazione della richiesta del titolo abilitativo, dovrà essere indicato il luogo/sistema di smaltimento dei materiali inerti di risulta. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere prodotto il certificato (formulario o documento equipollente) di avvenuto smaltimento presso gli impianti autorizzati. E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti differenziati e del secco indifferenziato.



Art.26 - Altre raccolte differenziate

Il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi del CCR comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art.27 - Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato che operano senza *fini di lucro possono partecipare ad iniziative organizzate dal Comune finalizzate al raggiungimento* degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Le attività delle associazioni di volontariato dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Art.28 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

Il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta all'anno il Comune potrà dare, nelle forme ritenute più adeguate, pubblicità dei risultati quali-quantitativi ottenuti, in particolare per la raccolta differenziata, per rendere partecipi i Cittadini.

Inoltre, potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione dei cittadini.

Dovranno, inoltre, essere favorite iniziative di controllo finalizzate alla corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste dal presente Regolamento da parte delle utenze del servizio.

La Polizia Municipale, nonché tutti i soggetti preposti per legge, dovranno provvedere a far osservare il presente Regolamento, alla vigilanza, al controllo e alla contestazione degli illeciti previsti, anche mediante l'ausilio di dispositivi atti all'individuazione dei trasgressore (es. Fototrappola), così come meglio riportato dall'articolo 64 del presente Regolamento.

Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite a dipendenti comunali ovvero a personale appositamente formato, appartenenti ad associazioni di volontariato che abbiano finalità di tutela ambientale, funzioni di prevenzione ed accertamento della violazione previste dalla presente disposizione dalle norme Regolamentari emanate dal Comune in materia, ivi compresi i poteri di contestazione immediate, previa identificazione dei soggetti responsabili anche tramite richiesta di esibizione di documenti, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli art. 2699 e 2700 del codice civile; le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dai predetti soggetti, previa



verifica dell'assenza di precedenti o pendenze penali e a seguito del superamento di specifico corso di formazione professionale.

Art. 29 - Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio a recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle normative vigenti.

Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI)



TITOLO IV - GESTIONE DEL CCR

Art. 30 – CCR

Il CCR (centro comunale di raccolta) è ubicato alla via Tre Croci di Ripalimosani, lo stesso è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da un'area attrezzata (recintata o custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. Pertanto, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

All'uopo il centro dovrà essere così strutturato:

- a) zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate.
- b) zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici
- c) giorni e orari di conferimento a servizio dell'utenza sono indicati nell'Ecocalendario.

Art. 31 - Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al CCR

La gestione del CCR dovrà essere disciplinata dalla normative di settore (ex D.M.08/04/2008 e seguenti).

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Il CCR, sarà autorizzato per lo stoccaggio delle seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01);
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02);
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03);
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04);
5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06);
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07);
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*);
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01);
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02);
10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02);
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11);



12. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21);
13. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36);
14. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25);
15. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*);
16. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30);
17. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32);
18. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34);
19. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38);
20. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39);
21. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40);
22. sfalci e potature (codice CER 20 02 01);
23. ingombranti (codice CER 20 03 07);
24. cartucce toner esaurite (20 03 99)
25. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il centro dovrà garantire:

- a) la presenza di personale idoneo a gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, in condizioni di sicurezza dei luoghi ed in grado di attivare le procedure di emergenza in caso di incidenti;
- b) la sorveglianza durante le ore di apertura.

Art. 32 - Modalità di deposito dei rifiuti nel CCR

Il deposito dei rifiuti, per tipologie omogenee, dovrà essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

Le operazioni di deposito dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

Per i rifiuti pericolosi dovranno essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.



I contenitori o i serbatoi fissi o mobili dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché, sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

I rifiuti liquidi dovranno essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antirabocciamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili dovrà essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

Il deposito di oli minerali usati dovrà essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996.

Il deposito degli accumulatori dovrà essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici.

La frazione organica umida dovrà essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

I rifiuti infiammabili dovranno essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Sarà necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, dovranno essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Art. 33 - Modalità di gestione e presidi del CCR

All'interno del centro di raccolta non potranno essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non dovranno subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Nella stazione ecologica potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (ad. es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (es. imballaggi) da parte del personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di rifiuti urbani.



Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) dovranno essere:

- a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
- b) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- c) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

Dovranno essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

Il centro di raccolta dovrà essere disinfestato periodicamente e dovranno essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

Dovranno essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato in cui dovranno essere indicati a cura degli addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

Art. 34 - Durata del deposito

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica, conferita al centro di raccolta, non dovrà essere superiore a due mesi e comunque al tempo minimo necessario ad organizzare il trasporto e smaltimento presso i centri di recupero.

La frazione organica umida dovrà essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorogene.

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 35 - Definizione e disposizioni

Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- Rifiuti urbani esterni, come definiti al precedente art. 3.
- Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente art.3.

Art. 36 – Spazzamento

Il servizio di spazzamento dovrà prevedere la rimozione dei rifiuti cioè l'asportazione



dalla superficie stradale dei rifiuti di qualunque genere e tipo e il trasporto degli stessi sino alla località di smaltimento. In relazione alle caratteristiche delle strade dovrà essere effettuato uno spazzamento esclusivamente manuale (adottato nelle zone ove le strade sono inaccessibili alle spazzatrici), o spazzamento misto (nelle strade completamente accessibili alla spazzatrice)

Lo spazzamento verrà eseguito dal Gestore.

Il materiale raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale.

La raccolta delle foglie, degli aghi e dei ramoscelli caduti da alberi di proprietà privata nelle superfici delle strade, piazze e viali pubblici sottostanti deve essere eseguita dal proprietario delle piante.

Art. 37- Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvederà alla installazione dei cestini, **destinati a ricevere cartacce e piccoli rifiuti.**

E' cura del gestore la conservazione, il lavaggio, la disinfezione, oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

I Cestini stradali verranno di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di spazzamento, in parallelo alle operazioni di spazzamento, con l'obbligo di sostituire quando necessario quotidiano il sacchetto di plastica presente all'interno, in modo da assicurare la pulizia interna del cestino e l'igiene sia per l'utente che per l'operatore che effettua di raccolta.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani provenienti dalla propria abitazione o quelli ingombranti.

Art. 38 - Raccolta rifiuti abbandonati

Premesso che è vietato l'abbandono, lo scarico od il deposito incontrollato dei rifiuti, il presente articolo riguarda la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nella aree e nei luoghi pubblici e la relativa pulizia.

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore, su richiesta del Comune. Tale operazione sarà eseguita con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.

Qualora si trattasse di abbandono di rifiuti pericolosi, questi dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, dovrà adottare, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.



Art. 39 - Raccolta carogne animali

Il gestore dovrà provvedere alla rimozione e allo smaltimento delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti normative in materia.

Art. 40- Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interesse all'attività è tenuto, entro la fine della giornata lavorativa a ripulire, a sua cura e spese e comunque a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo e rispettare le indicazioni di conferimento di cui all'art. 26.

Art. 41- Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di pubblici esercizi che utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili dovranno provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, potranno risultare imbrattate dai residui e dagli involucri di merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari, bicchieri, ecc.), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività sarà ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti dovranno essere conferite con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante dovrà risultare perfettamente pulita.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Art. 42- Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica



o di uso pubblico, dovranno mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire in modo differenziato i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi compostabili ed inseriti in appositi contenitori.

Art. 43 - Pozzetti e caditoie stradali

La pulizia di pozzetti e caditoie stradali, che sarà effettuato dal Comune, consisterà nel rimuovere ed asportare sabbie, materiali depositati e qualsiasi altra materia solida e/o organica presenti nel pozzetto e/o nella caditoia, con successivo immediato lavaggio con getto d'acqua ad alta pressione, avendo cura che i sifoni di scarico risultino efficienti e liberi da qualsivoglia impedimento, verificandone il funzionamento tramite riempimento con acqua del pozzetto e/o caditoia.

Nel caso in cui, durante le operazioni di pulizia, si verifichi che il mal funzionamento del pozzetto non sia imputabile ai fanghi sedimentati, ma a rotture dello stesso o della tubazione, dovrà essere data notizia immediatamente al responsabile tecnico dell'Ente addetto al Servizio indicando la via ed il numero civico prossimo alla caditoia in questione.

Durante le operazioni sopra descritte, si provvederà al posizionamento (e rimozione) di opportuna segnaletica, chiara ed inequivocabile, atta a salvaguardare l'incolumità degli utenti del suolo pubblico che dovessero transitare, a piedi o con un veicolo, in prossimità degli interventi.

Le griglie di caditoie rimosse per eseguire le operazioni di spurgo dovranno essere sempre ricollocate alla fine dell'intervento e prima della rimozione della segnaletica dovrà essere verificata la corretta collocazione della stessa.

Qualora dopo l'apertura dei pozzetti si dovesse verificare la presenza di sottoservizi tecnologici transitanti all'interno della caditoia, le operazioni dovranno essere interrotte e dovrà essere dato immediato avviso ai tecnici comunali addetti al Servizio, per le verifiche del caso.

Art. 44 - Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park dovranno essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata



degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 45 - Esercizi stagionali all'aperto e campeggi

Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.

E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. In particolare gli ospiti dovranno essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

Art. 46 - Attività di carico e scarico e di merci e materiali e di affissioni manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, dovrà provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 47 - Sgombro neve

La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati dovranno provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.



Art. 48 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate

Agli abitanti utilizzatori degli edifici è fatto obbligo sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 49 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, dovranno essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, dovranno essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati dovranno provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi comprendono anche le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto dei rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza potrà intimare la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 50 -Lavaggio dei contenitori

Il lavaggio dei mastelli/contenitori concessi in comodato d'uso per il servizio con modalità "porta a porta" sarà a cura degli utilizzatori che dovranno adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.

Assieme ai contenitori dovranno essere lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria.

Il lavaggio e la eventuale sanificazione di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuate con cadenza regolare.

Art. 51 -Carico, scarico e trasporto di merci e materiali



Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, avranno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio una trattrice agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

In caso di inosservanza, lo spazzamento sarà effettuato dal servizio che potrà rivalersi sui responsabili.

Art. 52 -Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, potrà ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze saranno comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Tali ordinanze indicheranno le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 53 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali gestiti sono quelli assimilabili agli urbani e quelli speciali.

Per i rifiuti speciali non assimilabili saranno rispettate le prescrizioni normative ex art. 12 del D.P.R. 254 del 15/07/2003.

I rifiuti assimilati sono considerati urbani a tutti gli effetti e possono essere conferiti nei "contenitori" posti all'interno dell'area cimiteriale.

Rientrano tra essi in particolare:

- i fiori secchi
- le corone
- i ceri
- i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, uffici e strutture annesse.



Detti rifiuti dovranno essere raccolti separatamente e avviati a smaltimento e al riciclo.

I rifiuti speciali sono quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i, recante regolamento di polizia mortuaria.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni dovranno essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione sarà consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendessero necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione dovranno essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni dovrà favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti dovranno essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione



od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari potranno essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Dovranno essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti.

Dovrà essere attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

TITOLO VI - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art.54 - Principi fondamentali

La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse, ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

Art. 55 - Mezzi di raccolta e spazzamento meccanizzato

Il trasporto dei rifiuti e lo spazzamento meccanizzato dovrà essere effettuato con



idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

I veicoli utilizzati per lo spazzamento e la raccolta ed il trasporto dovranno ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa alle zone soggette a divieto.

La conduzione degli automezzi di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico dovranno rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.

In sede di futura definizione dell'organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli dovranno essere conformi alle norme della Deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982 e, per gli eventuali servizi in appalto, alle norme vigenti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.

Art. 56 - Destinazione dei rifiuti

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata verranno avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

Per gli imballaggi di cui al Titolo II della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).



TITOLO VII - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 57 –Controlli e Guardie ambientali

Ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. compete alla Provincia e/o Regione il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate in via primaria dal Personale della Polizia Municipale, ed anche da Ispettori Ecologi del soggetto gestore dei servizi di igiene ambientale all'uopo incaricati – autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento comunale.

L'attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi:

- informazione
- controllo
- repressione

Il comune con apposita convenzione potrà istituire gli ispettori ambientali comunali.

Questi, dopo specifica formazione, dovranno:

- svolgere attività di formazione ed informazione ai cittadini relativamente alle corrette modalità di raccolta differenziata;
- svolgere attività di vigilanza e controllo relativamente alla materia ambientale, ai Regolamenti ed alle ordinanze comunali;
- svolgere attività di controllo sulla qualità della raccolta differenziata e segnalare alle autorità competenti e alla Polizia Municipale eventuali difformità.

Gli Ispettori Ecologi, su propria iniziativa o su richiesta degli enti interessati o su segnalazione dei cittadini, effettueranno sopralluoghi per verificare le anomalie segnalate o rilevate.

Gli Ispettori Ecologi, avvalendosi del supporto della Polizia Municipale dotato di qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, potranno effettuare indagini ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 per risalire alle cause di irregolarità, provvedono ad informare le utenze coinvolte e contestano le violazioni accertate.

Agli Ispettori Ecologi saranno inoltre affidate le seguenti attività:

- monitoraggio interno dei servizi
- supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale
- collegamento con enti e uffici comunali (Polizia Municipale, anagrafe ecc.) ed esterni (PRA, MCTC ecc.).

Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.



Art. 58 – Sanzioni

Ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa (cfr ALLEGATO 1 - SANZIONI) con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente Regolamento saranno introitati dal Comune di Ripalimosani.



TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 59–Vaccinazioni

Il personale addetto al servizio dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05.03.1963 n. 292, e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e deve essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B: facoltativa).

Art. 60 – Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene del verde, e di Polizia Urbana, del Regolamento dell’Autorità d’Ambito per l’erogazione del servizio idrico integrato, nonché, la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.



TITOLO IX – SPARGIMENTO SUL SUOLO AGRICOLO DI AMMENDANTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI (LETAME)

Art. 61 – Definizione

Per letame si intende il materiale prodotto della fermentazione delle deiezioni degli animali da allevamento (feci e urina) miste a materiale solido usato come lettiera (paglia, sabbia, segatura, ecc.).

Non sono considerati liquami zootecnici ai fini della presente normativa: — le frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame; — le deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici allo stato brado; — i materiali ottenuti per fermentazione aerobica e anaerobica di frazioni solide e/o fanghi miscelati con frazioni ligneo—cellulosiche e altri materiali selezionati a matrice organica di provenienza agricola. Per questi materiali si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione 4.2.1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, ovvero la normativa in materia di fertilizzanti/ammendanti.

Per suolo adibito a uso agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente è utilizzata per l'alimentazione umana o animale o per processi di trasformazione agro—industriale, ovvero qualsiasi altra superficie sulla quale debba essere o sia in atto pratica agricola o di silvicoltura.

Art. 62 – Stoccaggio

Il letame non maturo va stoccato in apposite concimaie a tenuta con muretto di contenimento, dimensionate in funzione della produzione dell'allevamento e dell'utilizzo agronomico di detto fertilizzante, nonché dotate di vasche di raccolta del colaticcio.

Art. 63 - Distribuzione dei letami

Lo spargimento dei letami per la fertilizzazione dei terreni adibiti a tale pratica, deve avvenire rispettando le seguenti regole:

- il percorso dei mezzi che trasportano i letami dovrà avvenire possibilmente senza perdite nella sede stradale;
- nei mesi di luglio ed agosto lo spargimento può avvenire di primo mattino e nelle tarde ore pomeridiane (nessun limite d'orario è imposto per lo smaltimento con dispositivi interratori);
- eccettuato il caso delle colture in atto, effettuato lo spargimento delle deiezioni, si deve procedere nel più breve tempo possibile all'aratura o interrimento; lo spargimento dovrà essere compatibile ed in funzione delle normali operazioni agronomiche, effettuato nel minor tempo possibile;



- lo spargimento non potrà avvenire ad una distanza inferiore a 100 metri da abitazione residenziale.

Art. 64 – Accertamenti con sistemi tecnici foto trappole

1)-Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale tramite fototrappole e videocamere fisse del sistema di videosorveglianza, disciplinando il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

a)- Il Comune di Ripalimosani, al fine di contrastare, scoraggiare e prevenire l'increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti nel territorio, nonostante i numerosi controlli ambientali effettuati dalla Polizia Municipale, si avvale del sistema di videosorveglianza fissa integrandolo, dove necessario, di un sistema di realizzato mediante l'utilizzazione di fototrappole collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade, e nelle loro pertinenze nonché nelle aree verdi).

b)- Il sistema di videosorveglianza fisso e mobile ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

c)- L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

d)- Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo.

e)- Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

2) Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

a)- per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso gli Uffici della Polizia Municipale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole, riguardano prevalentemente i



soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b)- per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. La conservazione dei dati all'interno delle fototrappole sarà mantenuta per un tempo rientrante nei limiti previsti dall'art. 3.4 del "Provvedimento in materia di videosorveglianza del 08/04/2010" del Garante per la protezione dei dati personali, comunque non superiore alle 72 ore, in modo da garantire la conservazione degli stessi anche in relazione a festività e chiusure degli uffici.

3)- In base a quanto previsto dall'art. 31 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù della fototrappola e che consistono in una password alfanumerica di accesso, la quale verrà modificata con frequenza trimestrale. Saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti. Inoltre, ad ulteriore protezione dei dati sensibili, saranno adottate le seguenti misure di sicurezza : -in caso di furto della fototrappola , verrà effettuata da remoto la cancellazione di tutti i dati memorizzati all'interno della scheda SD; -i dati sensibili registrati nelle schede SD delle fototrappole saranno crittografati, in modo da evitare la consultazione non autorizzata da parte di estranei; -la mail dedicata alla ricezione dei fotogrammi inviati dai dispositivi a seguito della rilevazione di movimenti, sarà accessibile solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di accesso (nome utente e password) le quali verranno modificate con frequenza trimestrale.

4)- Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati è nominato dal Sindaco con apposito decreto.

5)- L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "fototrappole" verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento U.E. n. 2016/679 e dalle disposizioni emanate dal Garante della Privacy in particolare, nel raggio d'azione della singola fototrappola saranno posizionati, in modo chiaramente visibili, appositi cartelli recanti informazioni in materia di protezione dei dati personali.



ALLEGATO 1 – SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla vigente normativa, con pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Le sanzioni potranno essere elevate a privati cittadini, amministratori di condomini (legali rappresentanti) e titolari e/o rappresentanti legali di ditte e imprese di qualsiasi natura. Potranno, comunque, essere sanzionati i titolari di singole utenze.

DESCRIZIONE della Violazione	SANZIONI
1) Inosservanza delle disposizioni in ordine a modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato nel giorno stabilito;	Da € 12,50 a € 75,00 p.m.r. € 25,00
2) Deposito di rifiuti sul suolo, all'esterno degli appositi contenitori;	Da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00
3) Mancato utilizzo della busta <u>biodegradabile</u> a perdere per il conferimento del rifiuto umido (Organico) all'interno del mastello/contenitore	Da € 12,50 a € 75,00 p.m.r. € 25,00
4) Mancato utilizzo della busta per il conferimento del rifiuto indifferenziato (Secco Residuo) all'interno del mastello/contenitore	Da € 12,50 a € 75,00 p.m.r. € 25,00
5) Mancato rispetto dell'eco-calendario e dell'orario di conferimento dei contenitori/mastelli su suolo pubblico, così come prescritto dall'articolo 12 del presente regolamento	Da € 12,50 a € 75,00 p.m.r. € 25,00
6) Mancato ritiro dal suolo pubblico del mastello/contenitore appena dopo lo svuotamento da parte dell'operatore	Da € 12,50 a € 75,00 p.m.r. € 25,00
7) Conferimento del rifiuto privo di mastello/contenitore	Da € 12,50 a € 75,00 p.m.r. € 25,00
8) Mancato rispetto delle prescrizioni in merito alle modalità previste per il conferimento dei rifiuti ingombranti / RAEE	Da € 12,50 a € 75,00



	p.m.r. € 25,00
9) Conferimento da parte di utenti convenzionati (Possessori di compostiere domestiche) per il compostaggio domestico del rifiuto organico	Da € 12,50 a € 75,00 p.m.r. € 25,00
10) Mancata differenziazione di rifiuti durante eventi e manifestazioni	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
11) Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	Da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00
12) Deposito/abbandono di rifiuti all'esterno del Centro Comunale di raccolta	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
13) Uso difforme del cestino stradale in violazione dell'articolo 37 del presente regolamento	Da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00
14) Omesso conferimento dei rifiuti al Gestore del servizio porta a porta	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
15) Omessa pulizia di aree da parte di chi occupa, con cantieri edili, aree pubbliche o aperte al pubblico	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
16) Omessa pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
17) I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati e nelle fiere che omettono di pulire la propria area assegnata	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
18) I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati e nelle fiere che omettono di conferire il rifiuto in modo differenziato e nelle	Da € 25,00 a € 150,00



Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

buste previste	p.m.r. € 50,00
19) Mancata pulizia dei rifiuti, taglio ed asportazione di erbacce, rami, siepi vive ecc. su manufatti e aree private esterne, ubicati in centro urbano e/visibili e/o confinanti con la pubblica strada;	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
20) Abbandono/deposito sui marciapiedi e sulle strade ed aree pubbliche o in vista da esse dei rifiuti urbani	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
21) Abbandono/deposito sui marciapiedi, sulle strade ed aree pubbliche o in vista da esse dei beni durevoli e RAEE, rifiuti speciali ingombranti e pneumatici sulla pubblica via o in vista di esse o sui marciapiedi ed aree pubbliche	Da € 100,00 a € 600,00 p.m.r. € 200,00
22) Omessa separazione dei rifiuti organici umidi presso le mense pubbliche e private, i punti di ristorazione, presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili e nelle aree dove vengono svolti i mercati	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
23) Violazione all'articolo 45 del presente regolamento	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
24) Violazione all'articolo 47 del presente regolamento	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
25) Violazione all'articolo 48 e 49 del presente regolamento	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
26) Violazione all'articolo 63 del presente regolamento	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
27) Per titolari di autorizzazione ad occupare Suolo Pubblico, ivi compresi circhi, giostre e qualsiasi altra attrazione, che non garantiscono un adeguato servizio di raccolta dei rifiuti differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori.	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
28) Per i titolari di autorizzazione ad occupare Suolo Pubblico, ivi compresi circhi, giostre e qualsiasi altra attrazione che al termine delle manifestazioni/ occupazione del suolo non conferiscono i rifiuti, preventivamente ridotti di volume, presso il centro comunale di raccolta secondo le modalità del disciplinare del centro.	Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00
29) Omessa pulizia e/o disinfezione delle aree occupate da	Da € 100,00 a €



Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

spettacoli viaggianti, circhi, giostre manifestazioni varie	600,00 p.m.r. € 200,00
30) Omessa presentazione dei formulari di smaltimento (o documentazione equipollente) di cui all'art. 25	Da € 100,00 a € 600,00 p.m.r. € 200,00